

IL BIANCOSEGNO

DI

TOMASO GALLETTO

Legislazione. - Artt. 1321 ss.; 1418 ss.; 1427 ss.; 1441 ss.; 1705 ss. c. c.

Bibliografia. - Per una ricostruzione dei profili dell'istituto cfr. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, 1971, 120-123; SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Milano, 1988, 260 ss.; ID., *Arbitrato improprio e arbitraggio*, Milano, 1967.

In merito al dibattito dottrinale sulla effettiva natura del c.d. biancosegno, oltre alle opere già segnalate in precedenza, cfr. VASETTI, voce *Arbitrato irrituale*, in *Noviss. Dig. it.*, I, 2, Torino, 1958, 865 ss.; BIAMONTI, voce *Arbitrato*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 899-958; più recentemente RECCHIA, voce *Arbitrato irrituale*, in *Noviss. Dig. it. App.*, Torino, 1980, 362-369; FAZZALARI, voce *Arbitrato (teoria generale e diritto processuale civile)*, in *Dig. priv.*, I, Torino, 1987, 389-407.

Per un panorama della dottrina e della giurisprudenza in tema di arbitrato per biancosegno, oltre alle opere di VECCHIONE e SCHIZZEROTTO già citate, cfr. BERNINI, *L'arbitrato*, Bologna, 1993, 72 ss.; ORICCHIO, *L'Arbitrato*, Napoli, 1994, 21 ss.; RUBINO SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato (interno)*, Padova, 1994, 67 ss.

In ordine a specifici profili dell'arbitrato per biancosegno cfr. VECCHIONE, *Lodo per biancosegno e pronuncia fuori dei limiti del compromesso*, in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 1059; SPIAZZI, *L'impugnabilità per errore di fatto del responso degli arbitri liberi emesso attraverso il riempimento del biancosegno*, in *Giur. it.*, 1981, I, I, 565.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'inquadramento della fattispecie nella giurisprudenza. - 3. La forma del compromesso (o clausola compromissoria) arbitrale per biancosegno ed i requisiti della determinazione degli arbitri. - 4. I rimedi avverso le determinazioni degli arbitri nell'arbitrato per biancosegno. - 5. Arbitrato per biancosegno ed esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.

1. Premessa.

Una particolare forma di arbitrato irrituale, utilizzata nella prassi, consiste nella consegna agli arbitri di fogli sottoscritti in bianco con l'autorizzazione conferita dalle parti agli arbitri ad effettuarne il riempimento, in modo che la scrittura, una volta completata, si presenti formalmente come un negozio stipulato dagli stessi interessati (cosiddetto arbitrato per biancosegno).

Oggi non si dubita della liceità di tale prassi, discutendosi semmai sull'inquadramento sistematico dell'istituto, ma è interessante ricordare che al suo primo apparire, nella seconda metà del secolo scorso, tanto nella giurisprudenza quanto nella dottrina si affacciarono serie perplessità sulla ammissibilità di tale forma di componimento delle controversie.

Nell'ambito degli studi sistematici sul fenomeno arbitrale si avverte infatti che «non fu senza difficoltà che la dottrina e la giurisprudenza ammisero la validità di tale sistema.

Al tempo in cui la pratica degli arbitrati liberi non si era ancora imposta alla giurisprudenza e la dottrina non si era ancora trovata di fronte al non lieve compito di inquadrare l'istituto del sistema del diritto positivo, la Corte d'Appello di Catania, respingendo la tesi del mandato conferito dalle due parti ad unico mandatario, negò che il biancosegno avesse efficacia obbligatoria. La dottrina francese, invece, si manifestò subito favorevole alla validità del componimento delle controversie a mezzo di affidamento del biancosegno. Il Troplong, pur affermando che si trattava più di una decisione che di una transazione, sostenne energicamente che "*le blanc seign est une procuration*", il Dalloz rapportò sostanzialmente la questione a quella della prova letterale delle obbligazioni. Ma sebbene la Cassazione di Torino avesse negato efficacia alla decisione vergata sul foglio in bianco, tale efficacia riconoscendo in sostanza nei soli casi più evidenti di arbitraggio, e sebbene, tale avviso fosse seguito dal Mattiolo, i più antichi scrittori ritennero, invece, che l'arbitrato libero effettuato mediante l'affidamento del biancosegno fosse valido. E, anticipando i risultati cui più tardi doveva pervenire la dottrina, esattamente affermarono (Amar) che nell'affidamento del foglio in bianco poteva ravvisarsi un compromesso in arbitri (irrituali), posto che le parti avevano voluto una transazione e non una sentenza, e che

si trattava in sostanza di un contratto *sui generis*, avente elementi comuni sia con la transazione che col compromesso e sostennero (Codovilla) che l'elemento essenziale ed insuperabile, sul quale si fondava la validità del negozio, era costituito dal fatto della sottoscrizione delle parti. Quando, poi, la giurisprudenza finì per ammettere la validità del negozio, la dottrina si orientò a considerarlo sotto la specie di una conciliazione diretta tra le parti, precisando che il patto di biancosegno fosse nullo quando esprimesse la volontà di compromettere in arbitri rituali. Più tardi, il Carnelutti, riportando la questione sul terreno della prova, offriva la soluzione, a mio avviso più corretta e convincente del grave problema e, negando che la sottoscrizione in bianco avesse effetti di diritto materiale, concludeva che, quando le parti firmano in bianco, esse vogliono solo preconstituire e fornirsi reciprocamente una prova del fatto che la determinazione dell'elemento incerto o in contestazione è stata voluta da esse medesime. Che lo stesso illustre A. concluda, poi, che ciò non toglie alla risoluzione degli arbitri liberi la sua natura di giudizio pronunciato dal terzo, è tesi superata dai più recenti orientamenti della dottrina in materia di arbitrati liberi ed ormai fuori dal nostro tema. Ciò che importa, invece, è che da una pur sommaria indagine sulla natura del biancosegno non solo è convalidata la costruzione dell'arbitrato libero come arbitraggio della transazione, ma è ancora una volta dimostrato che tutto ciò che occorre perché un compromesso libero sia valido è (oltre la possibilità giuridica di una transazione) la prova della effettiva volontà delle parti. Il Carnelutti, per affermare che la pratica del biancosegno non turbava la sua costruzione giuridica dell'arbitrato libero, ha fatto ricorso ad un argomento sottile: “Quando le parti firmano in bianco la carta sulla quale il terzo iscriverà la decisione - egli ha scritto - non vogliono, né possono, né punto né poco, avere dichiarato esse medesime quel che dichiarerà il terzo, ma semplicemente fornirsi reciprocamente di un mezzo processuale che servirà, occorrendo, a *far apparire* (il corsivo è mio) che la determinazione, anziché voluta dal terzo, sia stata voluta dalle parti”.

L'argomento è elegante, ma ha il suo punto debole in una giuntura che lo scrittore ha cercato di tenere in ombra con la espressione “*far apparire*”. Non credo che le cose stiano così; la determinazione vergata sul foglio firmato in bianco non è ritenuta valida perché possa apparire che le parti l'abbiano sottoscritta dopo averne preso conoscenza, poiché in questo caso basterebbe dimostrare che il foglio fu firmato in bianco per togliere alla determinazione stessa ogni valore vincolante: al contrario (e il problema è tutto qui), la determinazione è valida pur essendo pacifico che il foglio fu firmato in bianco e, di conseguenza, tale sottoscrizione non può avere altro scopo che di rapportare alla volontà delle parti il contenuto della determinazione, né altro effetto che quello di costituire la prova di un contratto stipulato fra le parti al momento della sottoscrizione in bianco. Tale sottoscrizione, in sostanza, fornisce la prova non di una accettazione successiva delle risoluzioni contenute nel foglio, ma del fatto che le parti, col consegnare al terzo il biancosegno, espressero la propria volontà di definire la lite in via transattiva e diedero mandato al terzo di fissare, con effetti direttamente

vincolanti per esse, i termini concreti della transazione.

Su questo punto la giurisprudenza, nonostante qualche deviazione rimasta senza seguito, sembra da tempo concorde» (VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, 1971, 120-123).

Non è possibile in questa sede approfondire i contenuti del dibattito dottrinale, tuttora non sopito, in ordine alla effettiva natura del c.d. biancosegno.

Superati i dubbi sulla ammissibilità di tale forma di arbitrato irrituale ci si interroga sulla ascrizione di esso al negozio transattivo da completarsi ad opera degli arbitri, ovvero al mandato a decidere con effetti negoziali nei confronti delle parti (per una approfondita disamina delle varie posizioni della dottrina *cfr.* VASETTI, voce *Arbitrato irrituale*, in *Noviss. Dig. it.*, I, 2, 865; SCHIZZEROTTO, *Arbitrato improprio e arbitraggio*, Milano, 1967; VECCHIONE, *L'arbitrato*, loc. cit.; BIAMONTI, voce *Arbitrato*, in *Enc. dir.*, II Milano, 1958, 899-958; più recentemente RECCHIA, voce *Arbitrato irrituale*, in *Noviss. Dig. it., App.*, Torino, 1980, 362-369; FAZZALARI, voce *Arbitrato (teoria generale e diritto processuale civile)*, in *Dig. priv.*, I, Torino, 1987, 389-407).

2. L'inquadramento della fattispecie nella giurisprudenza.

Nella giurisprudenza è ricorrente l'inquadramento della fattispecie dell'arbitrato per biancosegno nell'ambito dell'arbitrato irrituale o libero, non espressamente disciplinato dal legislatore, e più precisamente la sua qualificazione come una particolare forma di compromesso irrituale.

Si afferma infatti che è possibile, sul piano pratico, la configurazione di due diverse specie di compromesso irrituale.

Una prima forma si ha quando le parti, con apposita convenzione, demandano agli arbitri di emettere la loro determinazione con un atto separato, cosiddetto lodo irrituale, il cui contenuto, pur presentandosi dal punto di vista esteriore distinto dal compromesso, i privati contraenti si sono preventivamente obbligati a considerare come vincolante. Un secondo tipo è, invece, caratterizzato dalla consegna degli arbitri di un foglio sottoscritto in bianco (cosiddetto arbitrato per biancosegno) con l'autorizzazione ad effettuarne il riempimento, in guisa che la scrittura, una volta completata, si presenta formalmente come un negozio stipulato dagli stessi interessati. L'affidamento al terzo del biancosegno si risolve, in concreto, in un mandato a transigere, cioè in un arbitrato improprio, con la peculiarità che, in tal caso, mentre esteriormente si determina un'unificazione tra compromesso e lodo irrituale, sul piano sostanziale la preventiva sottoscrizione delle parti contendenti costituisce da un lato la prova della effettiva volontà di demandare agli arbitri la definizione transattiva della controversia e,

dall'altro, la manifestazione del consenso di accettare, come impegnativo, il futuro responso e quindi l'anticipata predeterminazione di uno degli elementi della complessa fattispecie in itinere (Cass., 16 maggio 1962, n. 1070, in *Foro it.*, 1962, I, 1094; nello stesso senso Cass., 11 agosto 1972, n. 2681 e, più recentemente, Cass., 21 febbraio 1980, n. 1238, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 565 con nota di SPIAZZI, *L'impugnabilità per errore di fatto del responso degli arbitri liberi emesso attraverso il riempimento del biancosegno*; Cass., 6 febbraio 1987, n. 1209).

Dalla configurazione della fattispecie dell'arbitrato per biancosegno nei termini in precedenza indicati emerge con evidenza che essa si muove nell'ambito dei fenomeni negoziali, essendo per converso ad essa estranea ogni connotazione di tipo processuale o comunque giurisdizionale. La stessa relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del codice di procedura civile (n. 452) giustifica l'omissione della disciplina dell'arbitrato irrituale affermando che esso «attiene piuttosto a principi ed istituti di diritto sostanziale».

Nell'ambito della fattispecie negoziale complessa dell'arbitrato per bianco-segno, poi, possono distinguersi i rapporti che riguardano le parti che sottoscrivono il biancosegno, e che si sostanziano nell'accordo di accettare come vincolante l'operato degli arbitri, e quelli che riguardano i rapporti tra le parti e gli arbitri, che si sostanziano nel mandato a questi ultimi a comporre la controversia attraverso il riempimento del biancosegno.

Si afferma in proposito che il cosiddetto lodo per biancosegno si inquadra nello schema dell'arbitrato irrituale ed è caratterizzato da ciò che le parti conferiscono agli arbitri l'incarico di determinare il contenuto sostanziale di un accordo per la composizione della lite, sostituendosi ad esse nell'esercizio del potere di disporre delle situazione giuridiche in contestazione, mediante un regolamento negoziale da trascrivere su fogli preventivamente firmati in bianco dalle parti medesime e perciò destinato ad assumere anche dal punto di vista formale il valore di una loro diretta manifestazione di volontà. Dalla convenzione che dà vita al lodo, quindi, scaturiscono come ogni altro arbitrato irrituale due distinti rapporti sostanziali, quello dei contraenti fra di loro, per effetto del quale essi sono impegnati a considerare vincolanti il regolamento degli arbitri, e quello tra i contraenti e gli arbitri, che impegna costoro ad emettere la pronuncia richiesta ed è assicurabile ad un mandato affidato collettivamente (Cass, 7 luglio 1981, n. 4425, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 669, in motivazione).

In merito alla qualificazione del mandato collettivo conferito dalle parti agli arbitri per il riempimento del biancosegno, ove manchino indicazioni provenienti dalle parti, si discute se a tale mandato debba necessariamente attribuirsi natura transattiva ovvero se esso possa concretarsi anche in un negozio di accertamento, volto ad eliminare la controversia attraverso in regolamento congruente alla situazione giuridica controversa ed ispirato alle norme di diritto sostanziale.

Sul punto la giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso che l'arbitrato libero (sia da

concretarsi in un lodo irrituale sottoscritto dagli arbitri, sia nella forma del biancosegno sottoscritto dalle parti e consegnato agli arbitri per il riempimento) è ammissibile sia quando debba sfociare in una transazione, sia quando conduce alla formazione di un negozio di accertamento.

Si afferma infatti che «a differenza dell'arbitrato rituale - in cui agli arbitri viene conferito dalle parti l'incarico di risolvere determinate o determinabili controversie che sono insorte o che possono insorgere fra loro con gli stessi poteri ed obblighi e con gli stessi effetti della funzione giurisdizionale - con l'arbitrato irrituale agli arbitri si affida, normalmente attraverso un mandato collettivo, il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole riconducibile alla volontà dei mandanti e da valere come contratto da questi concluso (v. le sent. della Cass., n. 2273 del 1975, n. 4151 del 1970, n. 3348 del 1979).

Sul piano pratico è possibile la configurazione di due diverse specie di compromesso irrituale. Una prima forma si ha quando le parti, con apposita convenzione, demandano agli arbitri di emettere la loro determinazione con un atto separato (lodo irrituale), il cui contenuto, pur presentandosi esteriormente distinto dal compromesso, i privati contraenti si sono preventivamente obbligati a considerare come vincolante. Un secondo tipo, utilizzato nel caso concreto, è caratterizzato dalla consegna agli arbitri di un foglio sottoscritto in bianco (arbitrato per biancosegno) con l'autorizzazione ad effettuarne il riempimento in modo che la scrittura, una volta completata, si presenti formalmente come un negozio stipulato dagli stessi interessati (in argomento, v. le sentenze della Cass., n. 1070 del 16 maggio 1962, n. 2681 dell'11 agosto 1972). Ma in entrambe le ipotesi, il potere di eliminare convenzionalmente le controversie, sottraendole alla contesa giudiziaria, può essere esercitato dalle parti non solo facendo ricorso alla transazione (e ciò cercando una soluzione di compromesso che prenda le mosse, più che dalla situazione giuridica controversa, dalle pretese reciproche delle parti, non importa se rispondenti all'effettivo contenuto della situazione giuridica) ma anche valendosi del negozio di accertamento, volto ad eliminare la controversia attraverso un regolamento congruente alla situazione giuridica controversa ed ispirato alle norme di diritto sostanziale. Così come le parti possono direttamente risolvere le loro controversie in via amichevole o mediante una transazione o per mezzo di un negozio di accertamento, l'arbitrato libero è - cioè - ammissibile sia quando debba sfociare in una transazione sia quando conduca alla formazione di un negozio di accertamento (v. in proposito le sentenze della Cass., n. 2633 del 1961, n. 3348 del 1979 e n. 3451 del 1979), con l'ulteriore precisazione che, ove non esistano specifiche limitazioni del mandato, gli arbitri possono anche spaziare dalla transazione al mero accertamento (Cass., n. 2784 del 1963).

Pertanto, non può considerarsi la tesi sostenuta dai ricorrenti principali sulla configurazione dell'arbitrato irrituale esclusivamente come mandato a transigere e sulla

necessità di motivazione del lodo irrituale con la indicazione del rapporto controverso e degli elementi della transazione. Innanzi tutto, l'arbitro irrituale, come si è già avvertito, non svolge attività giurisdizionale e, quindi, non è tenuto a motivare le proprie disposizioni (Cass., n. 1459 del 18 aprile 1975). Ciò, inoltre, si giustifica, per la transazione, anche in base alla considerazione dell'inopportunità o della impossibilità di enunciazioni o accertamenti particolari sulla *res dubia*, di fronte al vantaggio di conseguire un risultato globalmente rispondente ai contrapposti interessi delle parti, e per il negozio di accertamento volto a fissare la portata di un negozio e il contenuto di un rapporto preesistente, in base alla considerazione che in questa figura negoziale la dichiarazione ricognitiva o enunciativa della situazione giuridica preesistente (nel caso, racchiuse nel biancosegno) è inscindibilmente collegata alla dichiarazione percettiva (nel caso, espressa nel compromesso), mediante la quale le parti s'impegnano a considerare la detta situazione nei limiti di contenuto e di operatività risultanti dal compiuto accertamento (sul punto, v. Cass., Sez. un. n. 1323 del 16 marzo 1978), costituendo il compromesso ed il lodo (o il biancosegno) due momenti della formazione di un unico contratto (Cass., n. 1479 del 27 aprile 1976)» (Cass., 21 febbraio 1980, n. 1238, cit., in motivazione).

L'ampio spettro di operatività che la giurisprudenza attribuisce agli arbitri irrituali, riconoscendo ad essi la possibilità di porre in essere un negozio di accertamento mediante la dichiarazione ricognitiva o enunciativa della situazione giuridica preesistente, si fonda - a ben vedere - sul principio dell'autonomia privata che l'ordinamento riconosce con l'art. 1322 c. e.: i limiti ai poteri dispositivi degli arbitri irrituali coincidono con i limiti dell'autonomia privata, in quanto gli arbitri ripetono delle parti i loro stessi poteri di operare nel mondo del diritto.

In altri termini, agli arbitri liberi - nei limiti del mandato loro conferito dalle parti - è consentito regolare la situazione giuridica controversa negli esatti limiti in cui le parti stesse possono determinarsi (e quindi non soltanto con negozio di tipo transattivo, ma anche con negozi abdicativi o di mero accertamento della situazione giuridica in contestazione).

L'utilizzazione del biancosegno è, in questa prospettiva, particolarmente significativa: attraverso il riempimento ad opera degli arbitri dei fogli sottoscritti in bianco dalle parti, queste ultime risulteranno aver definito la situazione giuridica controversa mediante un atto negoziale destinato a regolare i loro rapporti in sostituzione, in parte qua, del preesistente rapporto giuridico controverso.

Le considerazioni che precedono consentono di concludere in ordine all'inquadramento del fenomeno indagato, che l'arbitrato per biancosegno è uno strumento offerto all'autonomia privata per regolare, sul piano negoziale e quindi nell'ambito del diritto sostanziale, una situazione giuridica controversa in conformità all'accertamento compiuto dagli arbitri, che le parti si sono obbligate ad accettare.

3. La forma del compromesso (o clausola compromissoria) arbitrale per biancosegno ed i requisiti della determinazione degli arbitri.

L'estraneità dell'arbitrato libero o irrituale dal settore del diritto processuale esclude l'applicabilità ad esso delle regole stabilite dall'art. 807 c. p. c. in ordine alla forma del compromesso.

Una risalente giurisprudenza, per la verità, affermò che la forma scritta, dalla legge richiesta a pena di nullità per l'arbitrato regolare, si doveva ritenere richiesta anche per l'arbitrato libero, con la conseguenza che è in ogni caso inibita la prova orale sia della procedura arbitrale sia della pronuncia con cui questa ha termine (Cass., 2 agosto 1949, n. 2029).

La riconosciuta ascrivibilità dell'arbitrato irrituale al settore del diritto sostanziale ha peraltro indotto la S. C., ormai da lungo tempo, a mutare tale risalente indirizzo interpretativo, affermandosi che il compromesso arbitrale, che va inquadrato nello schema del mandato a transigere, se ha per oggetto rapporti giuridici menzionati nei numeri da 1 a 11 dell'art. 1350 c. c. esige la forma scritta *ad substantiam*, a norma del n. 12 del citato articolo, e non già a norma dell'art. 807 c. p. c., mentre, in ogni altro caso, la scrittura è richiesta soltanto *ad probationem*, secondo il disposto dell'art. 1967 c. e. (Cass., 16 maggio 1962, n. 1070, cit.).

Si è ulteriormente precisato, in proposito, che quando le parti pattuiscono di deferire ad uno o più arbitri liberi e irrituali le controversie che possono insorgere relativamente ad un rapporto giuridico tra loro esistente (clausola compromissoria) od ad una controversia preesistente (compromesso) senza alcuna limitazione circa il tipo di negozio che l'arbitro o gli arbitri hanno il potere di formulare, è richiesta la forma scritta *ad substantiam* quando le controversie attengono ad un rapporto giuridico esistente tra le parti che rientra fra quelli elencati nell'art. 1350 e. c. mentre in ogni altra ipotesi è richiesta solo *ad probationem*, precisandosi altresì che a tale arbitrato non si applica il principio secondo cui il verbale contenente la formulazione dei quesiti che le parti intendono sottoporre agli arbitri non può interporre un nuovo compromesso' il quale assorba o superi quello precedentemente stipulato (Cass., 21 ottobre 1982, n. 5485, in *Mass. Giust. civ.*, 1982).

In applicazione degli orientamenti sopra riferiti si è ritenuto che il mandato a comporre la controversia, anche se non sia stato esplicitamente manifestato, sarebbe comunque implicitamente ed univocamente significato agli arbitri mediante la consegna dei fogli firmati in bianco dalle parti, sottointendendosi peraltro che la situazione giuridica controversa - in tal caso - non rientrasse nei casi previsti dall'art. 1350 c. c. (Cass., 6 giugno 1987, n. 4963, in *Mass. Giust. civ.*, 1987, in motivazione).

L'orientamento sopra riferito è seguito dalla giurisprudenza più recente affermandosi che la forma scritta, a pena di nullità è richiesta, ai sensi dell'art. 807 c. p. c., unicamente con riguardo al compromesso per arbitrato rituale, mentre per l'arbitrato irrituale, tale forma è richiesta solo se esso concerne rapporti giuridici per i quali è prevista la forma scritta *ad substantiam* ai sensi dell'art. 1350 c. c., dovendosi, negli altri casi, fare riferimento all'art. 1967 c. c. che prevede la forma scritta *ad probationem*. Ne consegue che non è richiesta la forma scritta a pena di nullità nel caso di compromesso per arbitrato irrituale relativo ad un rapporto di locazione di durata infranovennale, anche se avente ad oggetto immobili adibiti ad uso diverso da abitazione (per i quali il diniego alla rinnovazione tacita è consentito, ai sensi degli artt. 28 e 29 legge 392 del 1978, solo nei casi tassativamente previsti), posto che l'art. 1350, n. 8, c. c., richiede la forma scritta a pena di nullità solo per quei contratti che originariamente prevedono una locazione di durata superiore ai nove anni, laddove, nelle ipotesi di cui agli artt. 28 e 29 legge citata, il rinnovo è pur sempre eventuale (sia pure nei limiti espressamente previsti) e tale eventualità esclude l'unicità della durata ultranovennale dalla quale l'art. 1350, n. 8 c. c. fa discendere la necessità della forma scritta *ad substantiam* (Cass., civ., Sez. 1, 14 maggio 1997, n. 4258, Rozzino c. Locanda Al Piave Snc di Rozzino O. ed altro); ed ancora che il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullità sole se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta *ad substantiam*, mentre, se relativi ad altri rapporti, necessitano soltanto di prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 c. c., escludendosi, peraltro, che la detta clausola rientri fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale, anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento non contenuto nel contratto, ma approntato da terzi e da intendere recepito nel contratto stesso in forza di tale rinvio, con conseguente onere di entrambe le parti di informarsene e di acquisirne conoscenza, equivalendo siffatta recezione alla materiale trascrizione nel documento e ad essa estendendosi la sottoscrizione dei contraenti (Cass., civ., Sez. 1, 5 settembre 1992, n. 10240, Henkel e C. ie GmbH c. Spa Olchimica).

Nella giurisprudenza di merito si rinviene l'affermazione secondo la quale la clausola compromissoria in arbitrato irrituale non richiede forme solenni né deve essere approvata specificatamente per iscritto, ma è pienamente valida e vincolante tra le parti anche se stipulata oralmente. Essa non richiede la forma scritta *ad substantiam*, a meno che non sia relativa ai rapporti di cui all'art. 1350 c. c., non essendo ad essa applicabile la norma eccezionale di cui all'art. 808 c. p. c., dettata per la clausola compromissoria di arbitrato rituale (Trib. Catania, 30 luglio 1982, Soc. Copar c. Soc. Abbasa Conse).

Per quanto concerne i requisiti essenziali del lodo arbitrale mediante biancosegno si è posto il problema se la determinazione assunta dagli arbitri irrituali debba essere motivata attraverso *l'enunciazione* dell'iter logico-giuridico seguito per giungere alla

determinazione arbitrale.

La risposta è generalmente negativa, osservandosi che il lodo irrituale configura un negozio di diritto privato, posto in essere dagli arbitri quali mandatari delle parti, di modo che la situazione giuridica controversa viene risolta in via negoziate e non attraverso un giudizio, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti ad enunciare i motivi delle determinazioni assunte, pur non essendo loro vietato farlo per rendere ragione della diligenza usata dal mandatario nell'eseguire l'incarico conferitogli (Cass., 27 aprile 1979, n. 2451, in *Mass. Giur. it.*, 1979, 611; Cass., 21 febbraio 1980, n. 1238, cit., in motivazione).

Ancora recentemente la S. C. ha avuto modo di enunciare il principio secondo il quale l'esposizione dei motivi della decisione da parte degli arbitri può valere a rendere conto alle parti della diligenza del mandatario nell'esecuzione dell'incarico, ma non costituisce elemento costitutivo formale necessario del lodo avente effetti negoziati poiché l'efficacia del lodo libero e la «forza obbligatoria» del lodo non depositato derivano dalla volontà dispositiva delle parti di accettare il regolamento negoziale che gli arbitri andranno a definire (Cass., 29 agosto 1995, n. 9070, in *Riv. arb.*, 1996, 76).

L'assolutezza del principio secondo il quale gli arbitri irrituali non sarebbero tenuti ad enunciare i motivi delle determinazioni assunte, e ciò in ragione della natura eminentemente negoziale dell'attività da essi svolta nella composizione della controversia, risulta temperata da recenti decisioni giurisprudenziali nelle quali la censurabilità dell'operato degli arbitri liberi, pur essendo ricondotta formalmente all'eccesso di mandato sembra sottendere una significativa adesione della giurisprudenza a quelle tesi dottrinarie che assegnano natura processuale anche all'arbitrato irrituale (Cass., 21 maggio 1996, n. 4688, in *Corr. giur.*, 1996, 1391).

Con più specifico riferimento al contenuto ed agli effetti del mandato conferito dalle parti agli arbitri liberi, la più recente giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi.

Nell'arbitrato libero, il contenuto dell'obbligo contratto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere il responso a loro affidato entro un dato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1772, n. 1, c. c., applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziate (come il mandato a transigere) sia in quelli in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto giuridico in senso stretto (come la formulazione di un giudizio), il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c. c., su istanza della parte che vi ha interesse (Cass., civ., Sez. I, 28 luglio 1995, a, 8243, Predieri ed altri c. Soc. Immobiliare Metanopoli, in *Arch. civ.*, 1996, 197).

In tema di arbitrato irrituale, qualora gli arbitri decidano la vertenza sottoposta al loro esame secondo diritto e non secondo equità, non è configurabile alcun eccesso dai limiti del mandato nel caso in cui agli stessi sia stato affidato il compito di esprimere le loro deliberazioni «senza formalità di procedura e secondo equità», poiché, in mancanza di limiti specificatamente prefissati, gli arbitri irrituali hanno gli stessi poteri dispositivi dei mandanti in ordine alla definizione del rapporto controverso e possono spaziare dalla transazione al mero accertamento, dalla rinuncia al pieno riconoscimento dei diritti dell'una o dell'altra parte; né poi può ritenersi incompatibile con l'arbitrato irrituale di equità il fatto che, per pervenire alla definizione negoziale della vertenza, gli arbitri debbano interpretare norme giuridiche senza ravvisare alcuna necessità di apportare alla disciplina giuridica i temperamenti equitativi dettati dalla specifica situazione sottoposta alloro esame (Cass., civ., Sez. I, 10 marzo 1995, a. 2802, Fallimento Editoriale ligure c. Sipra - Società Italiana Pubblicità P.A.).

Nell'arbitrato irrituale non può ritenersi che gli arbitri, muniti di un mandato collettivo senza rappresentanza, esprimano direttamente con il lodo una volontà negoziale delle parti, svolgendo al contrario essi un incarico che dà contenuto alla volontà negoziale delle parti già espressa con il compromesso e con la clausola compromissoria (mezzi con i quali le parti stesse si sono impegnate a considerare come propria volontà negoziale la deliberazione transattiva degli arbitri), né può quindi parlarsi di fattispecie formazione progressiva sotto il profilo del collegamento tra una volontà negoziale espressa inizialmente dalle parti (compromesso) e altra volontà negoziale manifestata successivamente da loro rappresentanti. Ne consegue che, poiché la fonte delle obbligazioni derivanti dalla pronuncia dell'arbitrato libero deve essere individuata nel compromesso (o nella clausola compromissoria), il foro facoltativo per la cause alle suddette obbligazioni, identificabile nel luogo in cui esse sono sorte, è quello in cui il compromesso è stato concluso e non quello di redazione del lodo (Cass., civ., Sez. I, 24 agosto 1993, n. 8910, Bruschi c. Cons. Interprovinciale delle Coop. Agricole Centro Agricolo Srl).

L'arbitrato libero non postula necessariamente che la composizione della lite abbia natura transattiva con reciproche concessioni, atteso che l'intento delle parti può essere quello di eliminare l'incertezza in ordine alle contestazioni fra loro insorte, attribuendo agli arbitri il compito di determinare l'esistenza o l'inesistenza, il contenuto o i limiti di un determinato rapporto giuridico, mediante un negozio di accertamento riconducibile ai mandati e vincolante per i medesimi. Pertanto, nell'ipotesi in cui il mandato conferito agli arbitri liberi sia stato circoscritto dalle parti alla determinazione dei confini dei loro fondi, all'apposizione dei termini e all'accertamento delle superfici delle aree comuni e di quelle di proprietà esclusiva, si è al di fuori dello schema della transazione e non è applicabile la disposizione dell'art. 1350, n. 12, c. c. circa la necessità della forma scritta, con la conseguenza che è irrilevante il difetto di sottoscrizione del lodo da parte di uno degli arbitri, sempreché egli abbia partecipato alla redazione dell'atto (Cass., civ., Sez. II, 27 settembre 1993, n. 9727, Navazza c. Lanteri).

4. I rimedi avverso le determinazioni degli arbitri nell'arbitrato per biancosegno.

La natura negoziale e non giurisdizionale del lodo arbitrale irrituale, sia che esso si presenti formalmente come un documento firmato e sottoscritto dagli arbitri, sia che consista nel riempimento con le determinazioni arbitrali dei fogli ad essi consegnati in bianco dalle parti e da queste ultime preventivamente sottoscritti, rende evidentemente inapplicabile alla fattispecie l'impugnativa disciplinata dal codice di rito relativamente al lodo arbitrale rituale.

I rimedi avverso la determinazione arbitrale irrituale devono allora essere individuati sul piano del diritto sostanziale, nell'ambito dei vizi degli atti negoziali.

In linea generale, è ricorrente l'affermazione in giurisprudenza che il lodo irrituale (sia esso per biancosegno o meno) è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso) e, in particolare, che l'errore rilevante è solo quello che attiene alla formazione della volontà degli arbitri e ricorrente quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa; mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di giudizio, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento all'idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (Cass., 8 agosto 1990, n. 8010, in *Mass. Giust. civ.*, 1990; Cass., 21 febbraio 1980, n. 1238, cit.; Cass., 7 luglio 1981, n. 4425, cit.).

Si è precisato, altresì, che l'impugnabilità per vizio del consenso del lodo arbitrale irrituale, in relazione alla sua natura di atto contrattuale, consente anche la deduzione dell'errore come causa di annullabilità del lodo, nei limiti in cui questo non investa l'apprezzamento dei fatti e l'esame del merito della lite, ma attenga alla formazione della volontà degli arbitri, implicando una falsa rappresentazione della realtà (Cass., 22 giugno 1981, n. 4069, in *Mass. Giust. civ.*, 1981).

Più recentemente, con riferimento alla nozione di errore di fatto rilevante in tema di impugnazione del lodo irrituale, si è affermato che nell'arbitrato libero l'errore di fatto, per consentire l'annullamento del lodo *ex artt.* 1427 e 1429 c. e., deve riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dalle parti che stipulano il compromesso e non, invece, le determinazioni degli arbitri, i quali non esprimono una loro volontà negoziate, ma danno contenuto a quella delle parti. Assume pure rilievo, al fine suddetto, il cosiddetto errore di fatto revocatorio (con ambito identico al motivo dell'art. 395, n. 4, c.p.), costituito dell'erronea

rappresentazione del fatto nel lodo in relazione a situazioni la cui esistenza, o inesistenza, è pacifica tra le parti (Cass., 19 agosto 1992, n. 9654, in *Mass. Giust. civ.*, 1992).

Con specifico riferimento all'arbitrato mediante biancosegno, nel quale la preventiva sottoscrizione delle parti dei fogli in bianco costituisce, da un lato, la prova dell'effettiva volontà di demandare agli arbitri la definizione transattiva della controversia e, dall'altro, la manifestazione del consenso di accettare, come impegnativo, il «decisum» arbitrale, si è osservato che, in simili fattispecie, di «vizi del consenso» potrebbe parlarsi, a rigore, solo con riferimento alle parti che stipulano il compromesso per arbitrato irrituale e non agli arbitri (Cass., 27 aprile 1976, n. 1979, cit; Cass., 6 giugno 1987, n. 4953, cit.).

Ed in effetti dalla affermazione, consolidata nella giurisprudenza, secondo la quale gli arbitri liberi non esprimono una loro autonoma volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti, parrebbe doversi desumere che gli stati soggettivi rilevanti capaci di risolversi in vizi del consenso debbono riguardare le parti e non gli arbitri.

Rispetto a questi ultimi, oltre alla inesatta percezione dei fatti di cui si è già detto, assume semmai rilievo - ai fini della rimozione degli effetti del lodo per biancosegno - il riscontro dei limiti del mandato conferito agli arbitri, che costituiscono i confini entro i quali essi possono validamente operare.

Sul punto è diffusa in giurisprudenza l'affermazione secondo cui, promanando il potere di determinazione contrattuale degli arbitri irrituali da un mandato congiuntivo ad essi conferito dai contraenti, la loro pronuncia può essere invalidata anche per il fatto che essi, nell'esercizio dei poteri loro conferiti, siano andati al di là dei confini segnati dalle parti, incorrendo in eccesso di mandato (Cass., 21 febbraio 1980, n. 1238, cit.).

Particolarmente interessante è, ancora, la conseguenza che la giurisprudenza trae dalla natura negoziale del lodo arbitrale irrituale (anche per biancosegno) ai fini della applicabilità ad esso del principio della conservazione del negozio parzialmente invalido, di cui all'art. 1419 c. c. Si afferma infatti che l'impugnativa del lodo irrituale con riferimento all'attività degli arbitri è ammessa per le stesse cause di nullità o di annullabilità che inficiano il contratto di mandato e che nell'ambito della disciplina dei vizi degli atti negoziali si applica anche il principio di conservazione del negozio parzialmente invalido *ex art.* 1419 c. c. e perciò in caso di eccesso dei limiti del compromesso che concerne solo alcuni capi della determinazione arbitrale, dà luogo a nullità di questi e non dell'intero lodo, sempre che per effetto delle caducazioni ditali parti non risulti turbato l'equilibrio delle eventuali reciproche concessioni o, comunque, non vengano incisi elementi essenziali del regolamento adottato dagli arbitri (Cass., 7 luglio 1981, n. 4425, cit., in motivazione; Cass., 24 maggio 1972, n. 1633, in *Foro it.*, 1972, I, 3128).

Più recentemente, la S. C. ha avuto modo di riaffermare, in ordine alla nozione di errore

deducibile quale causa di annullamento del lodo irrituale, i seguenti principi.

In tema di arbitrato irrituale, l'errore deducibile come causa di annullamento della determinazione degli arbitri deve presentare, a norma dell'art. 1428 c. c., i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c. c., che le parti abbiano debitamente prospettato agli arbitri stessi: e ciò si verifica solo quando l'errore venga ad inficiare la formazione della volontà degli arbitri e cioè nel caso in cui essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, omettendo di considerare taluni elementi della controversia, supponendone altri inesistenti o ritenendo pacifici fatti contestati o viceversa (Cass., civ., Sez. I, 10 marzo 1995, n. 2802, Fallimento Editoriale ligure c. Sipra - Società Italiana Pubblicità P.A.).

Con riguardo al lodo libero od irrituale, che integra espressione di volontà negoziale (sia esso pronunciato con atto separato, oppure con il riempimento di un foglio sottoscritto in bianco dalle parti), l'errore può spiegare effetti invalidanti ai sensi e nei casi contemplati dagli artt. 1427 e segg. e non anche, pertanto, ove si traduca in errore di valutazione o giudizio dell'arbitro in ordine agli elementi acquisiti (Cass., civ., Sez. I, 26 gennaio 1988, n. 644, Pritoli c. Suegis).

Anche nella giurisprudenza di merito si segue la stessa linea interpretativa affermandosi che la disciplina della clausola compromissoria in arbitrati irrituali è quella del mandato, poiché con detta clausola le parti conferiscono agli arbitri il potere di risolvere la controversia mediante la formazione di un negozio giuridico di accertamento della situazione giuridica esistente tra le parti, attraverso una operazione logico-giuridica diretta a rimuovere lo stato di incertezza circa l'esistenza, l'estensione e i limiti delle rispettive posizioni, con la volontà di ritenere vincolanti le conclusioni degli arbitri e di adeguare ad esse il proprio comportamento. Le impugnazioni giudiziali esperibili contro i lodi resi in arbitrati liberi risentono del carattere negoziale del lodo irrituale e sono perciò rese proponibili solo per quei vizi che possono inficiare la volontà del negozio giuridico (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti). Le parti, dopo la pronuncia degli arbitri, dispongono delle nuove azioni che insorgono dal lodo irrituale e possono pertanto chiedere pronuncia di condanna al pagamento delle somme portate dal lodo (Trib. civ. Catania, 30 luglio 1982, Soc. Copar. c. soc. Abbasa Conse).

5. Arbitrato per biancosegno ed esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.

Nell'ambito dell'arbitrato irrituale si è posto il quesito se gli arbitri possano assumere una determinazione di contenuto ed effetti analoghi a quelli della sentenza prevista dall'art. 2932 c. c.

La S. C. si è espressa nel senso che le parti, mediante l'arbitrato irrituale, possono conseguire risultati giuridici analoghi a quelli consentiti dall'applicazione dell'art. 2932

c.c. Invero, in tema di promessa di vendita, il promissario acquirente, rivolgendosi al giudice, può ottenere una sentenza che determini il trasferimento della proprietà del bene oggetto del contratto, in luogo del negozio definitivo che il promittente venditore rifiuti ingiustificatamente di stipulare.

Analogamente in caso di ricorso all'arbitrato irrituale, il promissario anzidetto può ottenere, con il lodo, analogo risultato perché l'arbitro, o gli arbitri, quali mandatari delle parti possono trasfondere, in un atto negoziale che si riporti alla volontà dei mandanti, il contenuto e gli effetti prodotti dalla sentenza costitutiva *ex art. 2932 c.c.* (Cass., 30 ottobre 1991, n. 11650, in *Foro it.*, 1992, I, 1465).

La giurisprudenza di merito, per parte sua, si è allineata all'orientamento sopra richiamato affermando che la stipulazione di una clausola compromissoria con cui le parti di un contratto preliminare demandino ad arbitri irrituali ogni controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del medesimo, attribuisce all'arbitro il potere di concludere il contratto definitivo in nome ed in vece dei paciscenti, potere che non spetta al giudice ordinario avendo le parti, per effetto del patto compromissorio, rinunciato alla tutela giurisdizionale (Trib. Trieste, 13 giugno 1992, in *Riv. arb.*, 1993, 227 ss. con nota di TOMMASEO, *Patto compromissorio ed esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre*).

È interessante, infine, rilevare che recentemente, in un caso di arbitrato mediante biancosegno nell'ambito del quale la determinazione dell'arbitro aveva posto a carico di una parte l'obbligo di trasferire all'altra la proprietà di un immobile, la S. C. ha stabilito che è suscettibile di esecuzione in forma specifica *ex art. 2932 c. c.* l'obbligo di trasferire la proprietà stabilito dall'arbitro in virtù del mandato a lui conferito dalle parti al fine di dirimere una controversia tra loro iniziata (Cass., 30 maggio 1995, a. 6071, in *Foro it.*, 1995, I, 2820).